

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASALE MONFERRATO,.....E LE UNIONI DI
COMUNIPER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI

L'anno 20..., addì, del mese di, presso la sede del Comune di Casale Monferrato,
in via Mameli n. 10, con la presente convenzione redatta per scrittura privata tra i signori

.....

.....

P R E M E S S O

- che l'art. 30 del Tuel (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come successivamente modificato ed integrato dall'art.16 della Legge 148/2011 ha introdotto nuove norme in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti;
- che l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ha modificato il richiamato art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sostituendo il comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra le quali alla lettera g) è compresa la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,;
- che il successivo comma 28, come modificato dal richiamato D.L. n. 95/2012, ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l);
- che le convenzioni per la gestione associata dei servizi devono avere durata almeno triennale e che alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che la Legge della Regione Piemonte n.11/2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" all'art.5 ammette l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso la stipula di una convenzione, nel rispetto dei requisiti di aggregazione che – per quanto

attiene alla funzione sociale – il successivo art.7 comma 2 fissa in quarantamila abitanti;

- che i 48 Comuni dell'ASL AL, coincidenti con il distretto di Casale Monferrato, gestiscono da tempo i servizi sociali tramite delega all'ASL stessa, così come previsto dall'art.9 della Legge Regionale n.1/2004;
- che i Comuni e le Unioni di Comuni, per dare seguito alle disposizioni normative di cui sopra e contestualmente mantenere la modalità in essere di gestione del servizio, stante il consolidato risultato positivo della stessa sia sotto il profilo dell'ottimizzazione delle risorse che sotto il profilo dell'efficacia delle prestazioni erogate, hanno deciso di definire e regolare tramite convenzione la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";

Vista la L.R. 18/2007 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" ed in particolare gli artt.8 e 22 in base ai quali in caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL la coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria, il Comitato dei sindaci di distretto, di cui all'art. 3quater del D.Lgs. 502/1992, è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale ed assume la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci;

Tutto ciò premesso e considerato, in conformità alle previsioni di cui alla Legge Regionale n.11/2012, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto e finalità della convenzione

La Convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in forma associata e secondo la normativa vigente in materia di esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la presente convenzione si conferisce inoltre al Comune di Casale Monferrato, individuato quale Comune Capofila e che accetta, espressa delega per la stipula con l'ASL AL di apposita convenzione per la gestione, mediante delega, dei servizi socio assistenziali e socio sanitari così come previsto dal d.Lgs. n.502/1992, dalla Legge n.328/2000 e dalla L.R. 1/2004.

Oltre alle finalità di cui al successivo art.2, la gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:

- garantire livelli di assistenza omogenei del territorio;
- garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento dei servizi

Articolo 2

Individuazione delle materie socio - assistenziali

L'esercizio delle funzioni socio – assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale della persona e alla tutela e al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

Le funzioni nel settore sociale comprendono i servizi a tutela dei minori, i servizi di prevenzione e riabilitazione, l'assistenza ed i servizi diversi alla persona.

Articolo 3

Obiettivi del sistema socio - assistenziale

L'esercizio delle funzioni socio – assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi socio - assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali:

- coordinamento e integrazione dei servizi socio - assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali al fine di assicurare globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;
- azione a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;
- superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi, che favoriscano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;
- prevenzione, individuazione precoce e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale, che possono determinare situazioni di bisogno e di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;
- omogeneo livello di prestazioni su tutto il territorio regionale;
- attivazione di tutti gli interventi socio-sanitari previsti dalla normativa vigente

Art. 4

Oggetto della delega al Comune Capo Fila

Il Comune di Casale Monferrato, quale Comune Capofila delegato, assumerà in particolare i seguenti compiti:

- stipulare con l'ASL AL apposita convenzione per la gestione, mediante delega, dei servizi socio assistenziali e socio sanitari così come previsto dalla Legge n.328/2000 e dalla L.R. 1/2004
- predisporre di concerto e sottoporre al Comitato territoriale socio sanitario dei Sindaci il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione relativi alla ripartizione delle spese così come previsto dal successivo art. 6
- espletare le procedure unificate che si rendessero necessarie per il proseguimento dell'esercizio in forma associata delle funzioni socio-assistenziali

Articolo 5

Individuazione dei compiti degli Enti sottoscrittori

Ogni Ente sottoscrittore assumerà nel proprio bilancio di previsione l'impegno annuale della spesa a suo carico, sulla base del bilancio preventivo predisposto di concerto dal Comune capofila ed approvato dalla Comitato territoriale socio sanitario dei Sindaci ai sensi del successivo art.7.

Restano nella competenza dei singoli Comuni/Unioni di Comuni i procedimenti amministrativi, comprensivi della fase dell'acquisizione della documentazione e dell'istruttoria, finalizzati all'attivazione degli interventi e delle prestazioni sociali e socio sanitarie da parte dell'ASL AL, gestore del servizio mediante delega conferita ai sensi art.4.

Articolo 6

Aspetti finanziari della gestione

L'esercizio associato delle funzioni socio-assistenziali è assicurato dal Comune Capo fila sulla base di apposito piano annuale per la gestione delle attività socio – assistenziali cui è allegato il bilancio preventivo.

Ciascun Comune/Unione convenzionata verserà direttamente all'ASL AL, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato territoriale socio sanitario dei Sindaci e recepiti nella convenzione tra il Comune Capofila e l'ASL AL di cui al precedente articolo 4, il corrispettivo del servizio prestato, calcolato in base alla quota capitaria come da tabella allegata

Eventuali spese sostenute dal Comune capofila e connesse all'esercizio in forma associata delle funzioni socio-assistenziali saranno versate da ciascun Comune/Unione di Comuni convenzionata sulla base della rendicontazione predisposta dal Comune capofila.

Articolo 7

Comitato territoriale socio sanitario dei Sindaci

Ai sensi degli artt.8 e 22 della Legge Regionale n. 18/2007 l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti convenzionati assume la denominazione di Comitato territoriale socio sanitario dei Sindaci.

Per la trattazione delle tematiche socio-assistenziali il Comitato è presieduto dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato, Comune capofila, e svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo.

Spetta in particolare al Comitato:

- a) la programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza (art.8 comma 5ter L.R.18/2007);
- b) l'espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione (art .8 comma 5ter L.R.18/2007);
- c) l'individuazione congiunta degli obiettivi dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di appartenenza
- d) l'approvazione del bilancio preventivo
- e) l'approvazione del rendiconto della gestione

Il Comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento

Articolo 8 **Efficacia e durata della convenzione**

La presente convenzione assume efficacia con la decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di anni 10 (In caso di adesioni in tempi differenti la decorrenza avverrà con riferimento alla data della prima sottoscrizione)

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di degli Enti sottoscrittori.

Articolo 9 **Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Articolo 10 **Formalità, registrazione e spese**

La presente convenzione è stata redatta in modalità elettronica e sarà sottoscritta con firma digitale da parte dei Sindaci/Presidenti convenuti.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti gli Enti associati in base all'art.6 ultimo comma.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale